



Lunedì 26/04/2021

Fuga o mancata assistenza dopo incidente stradale

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Segnaliamo due interessanti principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, nella sentenza n. 14648 del 20 aprile 2021.

- Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente al sesto e dal settimo comma dell'art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza.
- In tema di circolazione stradale, l'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolare abilitazioni al soccorso; peraltro, detto obbligo non è legato alla consumazione ed all'accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell'utente della strada. La semplice presenza di altra persona, in questo caso i passanti, non autorizza, dunque, in alcun modo l'elusione del dovere di prestare assistenza ai feriti.

<https://www.cortedicassazione.it/>